

## Determinazione

**Oggetto:** Affidamento diretto, in house providing, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, a favore del Consorzio CINECA, dei servizi SPID e CIE, per consentire un corretto funzionamento della piattaforma UBUY secondo le indicazioni del nuovo codice degli appalti e conseguente certificazione AGID, con autenticazione mediante SPID/CIE per l'accesso alla piattaforma da parte dei RUP. Importo complessivo di euro 9.000,00= oltre IVA. Decisione a contrarre.

### IL DIRETTORE GENERALE

- – Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto l'art. 4 D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Dato atto che con deliberazione n. 063/2017/10 del 19/12/2017 il Consiglio di Amministrazione dell'INRiM ha autorizzato l'adesione dell'Istituto al consorzio CINECA;
- – Vista la richiesta effettuata in data 29/1/2024 (**RdA n. 22.2024**) dall'Ing. Sandra Denasi, referente per gli acquisti in campo informatico, avente a oggetto i servizi SPID e CIE, per consentire un corretto funzionamento della piattaforma UBUY secondo le indicazioni del nuovo codice degli appalti e conseguente certificazione AGID, con autenticazione mediante SPID/CIE, necessario "per l'accesso alla piattaforma da parte dei RUP";
- Considerato, pertanto, che si rende necessario attivare il servizio in oggetto per le esigenze dell'INRiM;
- Tenuto conto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'atto di affidamento Rif. n. 23086101, prot. n. 738 del 16 gennaio 2024 (All. 1);

- Preso atto che le attività previste e relative tempistiche (All.1) sono di seguito descritte:
  - i servizi saranno fatturati a corpo, per un totale di € 6.000,00 + iva, al completamento delle attività relative alle singole soluzioni, a seguito di sottoscrizione del verbale di avvio, così descritti: - Attivazione Gateway SPID - Attivazione CIE - Integrazione U-WEB/SPID per validazione AGID. La validazione finale del servizio sarà a cura di AGID pertanto non potranno essere concordati in anticipo i tempi di completamento del progetto. Nel caso tali attività progettuali fossero state erogate solo parzialmente al 31/12/2023 verrà fatturata una quota parte di servizi, condivisa con il RICHIEDENTE, relativa alle attività erogate con competenza sull'anno;
  - i canoni del primo anno saranno versati a fronte di fattura da emettersi al RICHIEDENTE a seguito di sottoscrizione del verbale di avvio ed il cui ammontare sarà calcolato in quota parte giornaliera a partire dal giorno di sottoscrizione del verbale stesso;
  - i canoni saranno erogati dalla data di entrata in produzione, indicata dal verbale di avvio che verrà sottoscritto, e termineranno in data 31/12/2024.
  - l'estensione temporale dei servizi erogati tra il 1/12/2023 e il 31/3/2024. Con riguardo alle attività relative ai servizi oggetto del presente atto, le Parti espressamente convengono che qualora la programmazione delle attività suddette richieda di prolungare i tempi di esecuzione, i Responsabili di Progetto rispettivamente designati dal RICHIEDENTE e da CINECA, potranno concordare per iscritto, anche a mezzo e-mail, variazioni nei tempi della prestazione;
- Considerato che i servizi in oggetto sono rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- Richiamati:
  - l'art. 7 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
  - l'art. 7 comma 2 , del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
  - l'art. 3 lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce come «affidamento in house», l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/ UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
  - l'art. 17 comma 2 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

- Considerato che CINECA è un consorzio interamente partecipato dal MUR, da Università statali e Enti pubblici di ricerca, che svolge la propria attività prevalentemente a beneficio dei soci, con espresso divieto statutario di partecipazione di soci privati;
- Tenuto conto che i suddetti soggetti pubblici svolgono su tale società consortile un controllo congiunto analogo a quello svolto sui loro servizi;
- Tenuto conto che le soluzioni informatiche realizzate e gestite da CINECA a beneficio dei propri consorziati costituiscono lo standard nell’ambito di università ed enti di ricerca, in quanto il Consorzio, a cui aderisce lo stesso MUR, ha da oltre mezzo secolo le più alte competenze nel settore;
- Considerato che il ricorso a CINECA permette di avvalersi di un consorzio che per missione ha lo sviluppo di prodotti e servizi per università e enti di ricerca. Questa condizione rappresenta uno specifico valore aggiunto in quanto l’evoluzione e lo sviluppo di tali prodotti e servizi nel tempo viene a essere orientato da una comunità di utenti con esigenze condivise che, messe a fattor comune, consentono economie di scala in termini di analisi e disegno delle soluzioni applicative e permettono di sopperire alla scarsità delle risorse interne e alla necessità di aggiornamento costante;
- Richiamato il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante, all’art. 9 dello stesso, un riconoscimento specifico per il CINECA quale organismo in house del MIUR e degli Enti Consorziati;
- Considerato che ANAC detiene l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- Evidenziata, da ultima, la Sentenza n. 9452 del 2.11.2023 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che ha ritenuto integrate in capo a Cineca, le condizioni per il riconoscimento della natura di ente in house congiuntamente rispetto alle amministrazioni consorziate;
- Vista la qualifica AgID di CSP (Cloud Service Provider) e che l’infrastruttura CINECA risponde quindi ai requisiti organizzativi, di sicurezza e affidabilità, di performance e interoperabilità, fissati dalla circolare AGID n. 2 del 9 aprile 2018;
- Vista la domanda di iscrizione all’Elenco sopra menzionato, presentata in data 9 aprile 2018 (prot. 30801) dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca anche per conto degli Enti consorziati in relazione agli affidamenti al CINECA;
- Considerato che con Delibera n. 1172 del 19 dicembre 2018 l’ANAC ha provveduto all’iscrizione degli Enti Consorziati di CINECA nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie “società” in house;
- Ritenuto pertanto che l’affidamento dei servizi in oggetto a CINECA è configurabile come affidamento in house;
- Considerato che a decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel Cloud Marketplace (Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA);
- Visto il percorso di cui CINECA ha dato evidenza tramite condivisione dei contatti con AgID nel processo di qualificazione nel marketplace AgID di tutte le applicazioni erogate come servizi per il mondo delle università;
- Tenuto conto che nella seduta del 25 luglio 2019 dell’Assemblea Consortile e del CdA CINECA, presso la sede della CRUI, sono state approvate le modifiche allo Statuto;

- Considerato che con delibera del 6 maggio 2020 (e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 133 del 25 maggio 2020), l'Assemblea consortile di CINECA ha adottato il testo del nuovo Statuto consortile, recante individuazione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Preso atto che, in data 8 maggio 2020, l'ANAC ha deliberato la variazione dell'iscrizione all'elenco degli Enti che detengono il controllo analogo congiunto sul Consorzio stesso, recependo il modificato assetto ministeriale;
- Visto l'art. 3, comma 2, dello Statuto Consortile secondo cui il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle decisioni di affidamento o di incarico proveniente dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di autonomia tecnica ed esecutiva;
- Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- Considerato pertanto affidare a CINECA Consorzio Interuniversitario lo svolgimento di attività comprese nelle finalità consortili, comprese nelle materie di competenza e con le modalità definite dallo Statuto;
- Considerato che per tale affidamento non trovano applicazione gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 (e ss.mm. e ii.), giusta determina dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (oggi ANAC) n. 4/2011, oggetto di aggiornamento dell'Autorità, con propria delibera n. 556 del 31 maggio 2017 (in GU - n. 160 del 11 luglio 2017) e pertanto non è soggetto all'obbligo di richiesta del CIG;
- Tenuto conto che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm. e ii.);
- Considerato che non è possibile procedere all'approvvigionamento del servizio in oggetto tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A., per i motivi di unicità e infungibilità di cui si è dato conto sopra;
- Accertato che la spesa complessiva pari a € 9.000,00= oltre IVA (pari a € 10.980,00= IVA compresa) è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- Verificata la copertura della spesa sul budget 2024 dell'Unità Analitica UA.00.01.DT.03 Sistemi Informatici e Reti alla voce CA.C.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software.

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare ed approvare, ai sensi dell'art 1 comma 516 della L. 28 dicembre 2015, per le motivazioni di cui in premessa l'affidamento, in house providing, secondo il disposto di cui all'art 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al Consorzio CINECA, Cod. Fiscale 00317740371 – Partita IVA 00502591209 con sede in via Magnanelli n. 6/3 40033 – Casalecchio di Reno (BO);

2. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
3. di disporre l'assunzione della regolare imputazione della spesa complessiva di euro 10.980,00 (IVA 22% inclusa) sul budget 2024 dell'Unità Analitica UA.00.01.DT.03 Sistemi Informatici e Reti alla voce CA.C.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software che trova adeguata copertura finanziaria, scrittura anticipata n. 1571 dell' 1 febbraio 2024;
4. la sottoscrizione del relativo atto di affidamento nei confronti del Consorzio CINECA;
5. di procedere al pagamento delle fatture sulla base di quanto contenuto nell'atto di affidamento citato in premessa. Le stesse dovranno essere liquidate entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa attestazione della regolarità delle prestazioni e della certificazione DURC e comunque previa verifica, se prevista, della certificazione di cui all' art. 48-bis del D.P.R. 602/1973;
6. che qualunque obbligazione risarcitoria comunque derivante o connessa alla sottoscrizione del predetto atto non potrà in alcun caso superare l'importo dei corrispettivi effettivamente versati dalla controparte a CINECA nel corso dell'esercizio nel quale si verifica l'evento che dà luogo all'obbligo di risarcimento;
7. che il versamento degli importi dovuti sarà effettuato a mezzo bonifico bancario;
8. che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Si allega:

1. atto di affidamento;

**Il Direttore Generale  
Dott. Moreno Tivan**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005*